



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 336 della seduta del 30 LUG. 2018.

Oggetto: Determinazione dei sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 35/2015.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

Prof. Roberto Musmanno

Assessore

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

DIRIGENTE GENERALE

Ing. Luigi Zinno

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma)

LA DIRIGENTE

Avo. Valeria A. Scopelliti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente		X
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.lgs. n. 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e ss.mm.ii.;
- l'art. 11, comma 2, lett. b), della L.r. n. 35 del 2015, a mente del quale la Giunta Regionale, sentito il Comitato della mobilità, determina *"i sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare per la trasmissione all'Osservatorio delle informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, anche in tempo reale, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza"*;
- l'art. 11, comma 3, della L.r. n. 35 del 2015, in base al quale la Giunta regionale *"determina le sanzioni a carico degli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2"* del medesimo articolo.

PREMESSO:

- che il competente Settore con nota prot. n.5448 del 8.01.2018 ha prodotto una proposta di disciplinare ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b), della L.r. n. 35 del 2015, corredandola da una relazione illustrativa;
- che la proposta di disciplinare è stata aggiornata, soprattutto tenendo conto della intervenuta deliberazione n. 16/2018 dell'ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti, con nota prot. N. 164273 del 11.05.2018;
- che il Comitato della Mobilità nella seduta del 28.05.2018 ha espresso sulla proposta aggiornata di cui sopra, che consta di 7 articoli, il proprio parere favorevole.

VISTI:

- l'allegata proposta di disciplinare per la determinazione dei sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare, ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 35/2015, conforme a quella sulla quale si è espresso il Comitato della Mobilità (allegato), corredata delle disposizioni (articoli da 8 a 12) associate alle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi in essa previste, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.r. n. 35 del 2015, che non sono soggette a parere del Comitato della Mobilità;

CONSIDERATO:

- che la proposta di disciplinare rappresenta una adeguata soluzione, anche tenuto conto dell'onere associato a carico degli operatori del trasporto pubblico locale, nonché del livello avanzato dei sistemi attualmente imposti agli operatori;
- che la stessa è coerente con le finalità della L.r. n. 35/2015 e con le pertinenti deliberazioni dell'ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- che la proposta in questione si applica a partire dai nuovi affidamenti (per come meglio specificato nella stessa), nonché ai servizi di nuova autorizzazione, mentre per gli affidamenti in essere si applica, ai sensi dell'art. 24, L.r. n. 35/15, il disposto della D.G.R. n. 123 del 22.04.2013.

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) e comma 3 della L.r. n. 35 del 2015 l'allegata proposta di disciplinare (allegato).

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a), e dell'art. 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente disciplinare non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

SU PROPOSTA dell'assessore Prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** ai sensi dell'articolo 11 della L.r. n. 35/2015 l'allegato "Disciplinare di individuazione dei sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare".
2. **DI DARE MANDATO** al Settore Osservatorio della Mobilità di trasmettere periodicamente i dati per come ricevuti all'ART Cal per gli adempimenti conseguenti.
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Dipartimento Infrastrutture, LLPP, Mobilità e all'ART Cal, per gli adempimenti conseguenti.
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 3 AGO. 2018 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto



Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35 - Articolo 11, c. 2, lett. b)
Disciplinare di individuazione dei sistemi informativi e telematici
che gli operatori che effettuano servizi di TPL devono utilizzare

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito oggettivo di applicazione

1. Oggetto del presente disciplinare è l'individuazione dei sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare per la trasmissione all'Osservatorio delle informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, anche in tempo reale, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 35/2015.
2. Il presente disciplinare si applica:
 - a) ai servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 35/2015, i cui bandi di gara o lettere di invito, ovvero i contratti di servizio nel caso di affidamenti diretti o in house, sono successivi all'approvazione dello stesso disciplinare;
 - b) ai servizi di trasporto pubblico locale che sono autorizzati, successivamente all'approvazione dello stesso disciplinare, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 35/2015; è fatta salva, ove espressamente prevista, la cessazione anticipata delle stesse autorizzazioni conseguente all'approvazione del presente disciplinare.
3. Ai servizi di cui alla lettera a) del comma 2, nel caso di affidamento diretto o in house, qualora l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 sia stato pubblicato antecedentemente all'approvazione del presente disciplinare, l'ente affidante può prevedere un periodo transitorio di applicabilità delle disposizioni in esso contenute, per la durata massima di un anno dalla stipula del contratto.
4. Ai servizi di cui alla lettera b) del comma 2 si applica esclusivamente il Titolo II, a decorrere dal 01.06.2019. Con provvedimento dell'Osservatorio della Mobilità può essere concessa una proroga del termine di cui al periodo precedente, per un massimo di 6 mesi.

Titolo II SISTEMI PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI PROGRAMMATI E EFFETTUATI

Articolo 2 Centrale Operativa Regionale - CORE

1. L'operatore è obbligato a trasmettere alla Centrale Operativa Regionale - CORE le informazioni sui servizi programmati e, in tempo reale, le informazioni sui servizi effettuati, ai fini della certificazione della percorrenza e dell'informazione all'utenza, anche in tempo reale.
2. L'architettura del sistema, i capitolati tecnici e i protocolli di comunicazione sono quelli approvati con DGR n. 145 del 30.03.2012, così come integrata con DGR n. 335 del 30.09.2013. Gli stessi, per quanto applicabili, sono utilizzati anche per i sistemi di trasporto diversi da quelli su gomma.
3. È a carico dell'operatore, sotto la propria responsabilità, la dotazione e il funzionamento dei sistemi a bordo dei veicoli e dei sistemi aziendali. I sistemi aziendali devono essere in grado di assicurare comunque le finalità di informazione all'utenza, anche in tempo reale, indipendentemente dalla Centrale Operativa Regionale - CORE.
4. Con provvedimento amministrativo dell'Osservatorio della Mobilità possono essere aggiornate le caratteristiche del sistema per effetto dell'evoluzione tecnologica e/o degli obblighi discendenti da sopravvenute disposizioni normative e regolamentari. In tal caso, fatti salvi eventuali limiti più stringenti derivanti da fonti gerarchicamente superiori o dalla lex specialis delle procedure di affidamento, l'operatore è obbligato ad adeguarsi alle caratteristiche aggiornate entro il massimo fra i seguenti termini:
 - 1 anno dalla notifica del provvedimento;

- 
- 5 anni dalla data di acquisto del sistema.

Le modifiche dei protocolli di comunicazione compatibili con l'hardware in dotazione devono essere effettuate entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento.

Articolo 3 Piattaforme del gestore dell'infrastruttura ferroviaria

1. Per i soli servizi ferroviari, su rotaia, o assimilabili, in alternativa all'utilizzo diretto della Centrale Operativa Regionale – CORE, possono essere utilizzati sistemi informativi del gestore dell'infrastruttura, se è distinto dall'operatore cui è affidato il servizio. I contratti di servizio possono prevedere tale alternativa previa valutazione dell'economicità della soluzione, tenuto conto degli investimenti necessari, dei costi di gestione e manutenzione, e degli impatti sui modelli organizzativi.
2. Tali sistemi devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) qualità e sicurezza informatica certificata;
 - b) accessibilità alle informazioni di circolazione:
 - programmate, storiche e in tempo reale;
 - disaggregate e di sintesi;
 - comprendenti anche dati sulla composizione dei treni e sulla regolarità e puntualità, classificate per causa;
 - c) accessibilità gratuita o con spese a carico del gestore dei servizi, ai fini della certificazione della percorrenza e dell'informazione all'utenza, anche in tempo reale, mediante modalità adeguate alla finalità.
3. L'operatore ferroviario dovrà compiere ogni sforzo al fine di consentire l'accesso ai sistemi informativi, incluso sostenere gli oneri finanziari ed organizzativi necessari all'interfacciamento con la Centrale Operativa Regionale – CORE.

Articolo 4 Requisiti minimi

1. I sistemi utilizzati devono essere comunque in grado di garantire sia che l'utente abbia gratuitamente accesso telematicamente alle informazioni sull'offerta dei servizi, incluse le informazioni in tempo reale sul ritardo stimato delle corse o comunque sull'arrivo della successiva corsa (coerentemente alle previsioni di cui alla DGR 157/2017 sul livello dei servizi minimi), sia gli eventuali ulteriori requisiti che dovessero essere stabiliti:
 - dalla Regione Calabria sul livello dei servizi minimi;
 - dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti sulle condizioni minime di qualità dei servizi.
2. I sistemi utilizzati devono essere totalmente informatizzati e in grado di archiviare e restituire le informazioni economico-trasportistiche, come definite nel disciplinare di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della L.R. n. 35 del 2015, all'articolo 4 "*Offerta (km e posti-km)*".

Titolo III SISTEMI PER INFORMAZIONI SUGLI UTENTI SERVITI

Articolo 5 Contapasseggeri

1. Gli operatori obbligati per legge (ai sensi dell'articolo 27, comma 11-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017), devono essere dotati di sistemi automatizzati per il conteggio dei passeggeri.
2. Tali sistemi devono consentire lo scambio dei dati con i sistemi di cui al Titolo II "Sistemi per informazioni sui servizi programmati e effettuati", in maniera da associare i passeggeri saliti e discesi alla corsa e alla fermata.

Articolo 6 Sistemi di pagamento dei titoli di viaggio

1. I sistemi che consentono all'utente di avere accesso telematicamente ai sistemi di pagamento dei titoli di viaggio (obbligatori dal 2020 coerentemente alle previsioni di cui alla DGR 157/2015 sul livello dei servizi minimi) devono essere informatizzati e in grado di archiviare e restituire le informazioni

economico-trasportistiche, come definite nel disciplinare di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della L.R. n. 35 del 2015, all'articolo 3 "Ricavi tariffari".

2. Sui sistemi di cui al comma 1, dal 2020, è obbligatoria la registrazione di tutti i titoli di viaggio, con qualsiasi canale venduti.

Titolo IV RACCOMANDAZIONI


Articolo 7 Raccomandazioni

1. L'ente affidante può richiedere all'operatore di dotarsi e utilizzare sistemi informatici per la gestione del rapporto contrattuale, anche in aggiunta a quelli di cui ai titoli precedenti. In tal caso è raccomandata l'interoperabilità fra i sistemi utilizzati dallo stesso operatore e l'uniformità fra i sistemi di differenti operatori.
2. In particolare è raccomandato, qualora non sia obbligatorio, che l'ente affidante richieda all'operatore l'utilizzo di idonei sistemi informatici per le seguenti finalità:
 - misurazione delle condizioni minime di qualità dei servizi;
 - misurazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, ai fini dell'applicazione del metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della L. n. 481/1995, e all'articolo 6 della L.R. n. 35/2015.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, i sistemi informatici devono consentire la produzione di reportistica con dati aggregati, di sintesi, e disaggregati, fruibili all'Osservatorio della Mobilità. L'ente affidante determina, ai fini controllo, le eventuali modalità di accesso al sistema che intende riservarsi, nonché il tempo entro il quale i dati devono essere aggiornati.

Titolo V SANZIONI E PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE

Articolo 8 Importo delle sanzioni per le violazioni di cui al Titolo II

1. La mancata dotazione dei sistemi di cui al Titolo II comporta l'applicazione di una sanzione pari al 25% del costo dei servizi programmati per il periodo per il quale la dotazione è mancante. La sanzione di cui al presente comma assorbe le sanzioni di cui ai commi 3 e 4, qualora riguardino gli stessi servizi per i quali è rilevata la mancata dotazione dei sistemi.
2. La non completa o non conforme dotazione dei sistemi di cui al Titolo II comporta l'applicazione di una sanzione fino al 25% del costo dei servizi programmati, per il periodo per i quali la dotazione è non completa o non conforme. L'importo è commisurato al grado di non completezza e/o non conformità dei sistemi. L'importo della sanzione di cui al presente comma è decurtato dalle eventuali sanzioni di cui ai commi 3 e 4, qualora riguardino gli stessi servizi per i quali è rilevata la non completa o non conforme dotazione dei sistemi.
3. La mancata o sostanzialmente non conforme trasmissione delle informazioni sui servizi programmati, comporta l'applicazione di una sanzione pari a una aliquota del costo dei servizi programmati per i quali è stata commessa la violazione. L'aliquota è determinata come segue:
 - a) qualora la violazione riguarda una aliquota di servizi fino al 3%, calcolata sulla base del costo e su base annua, la sanzione è pari al 15% del costo dei servizi;
 - b) qualora la violazione riguarda una aliquota di servizi superiore al 3%, calcolata sulla base del costo e su base annua, la sanzione è pari al 25% del costo dei servizi che supera l'aliquota del 3%, alla quale è sommato l'importo della massima sanzione applicabile ai sensi della lettera a), e cioè in corrispondenza di una aliquota del 3%.La sanzione di cui al presente comma assorbe la sanzione di cui al comma 4, qualora riguardi gli stessi servizi.
4. La mancata o sostanzialmente non conforme trasmissione in tempo reale delle informazioni sui servizi effettuati, comporta l'applicazione di una sanzione pari a una aliquota del costo dei servizi effettuati per i quali è stata commessa la violazione. L'aliquota è determinata come segue:

- 
- a) qualora la violazione riguarda una aliquota di servizi, calcolata sulla base del costo e su base annua, compresa nella forchetta fra lo 0,5% e il 3% in più rispetto ai limiti tecnici di tolleranza del sistema (definiti dai provvedimenti dell'Osservatorio della mobilità), la sanzione è pari al 5% del costo dei servizi all'interno della forchetta;
 - b) qualora la violazione riguarda una aliquota di servizi, calcolata sulla base del costo e su base annua, superiore al 3% in più rispetto ai limiti tecnici di tolleranza del sistema, la sanzione è pari al 10% del costo dei servizi che supera l'aliquota del 3%, alla quale è sommato l'importo della massima sanzione applicabile ai sensi della lettera a), e cioè in corrispondenza di una aliquota del 3% in più rispetto ai limiti tecnici di tolleranza del sistema).

Articolo 9 Importo delle sanzioni per le violazioni di cui al Titolo III

1. Per ciascun veicolo obbligato ad essere dotato di sistema automatizzato di conteggio dei passeggeri che non dispone dello stesso, o per il quale lo stesso non è funzionante, è applicata una sanzione pari al 1% del costo dei servizi effettuati con lo stesso veicolo nel periodo della violazione. Qualora non è determinabile l'insieme dei servizi effettuati dal veicolo, la sanzione è pari al 1% del costo dei servizi programmati nel periodo di violazione, diviso per la metà del numero dei veicoli autorizzati all'effettuazione del servizio.
2. In caso di mancata registrazione dei titoli di viaggio sui sistemi informatizzati previsti, è applicata una sanzione pari al 3% dei ricavi tariffari non registrati.
3. Sui sistemi di cui al comma 1, dal 2020, è obbligatoria la registrazione di tutti i titoli di viaggio, con qualsiasi canale venduti.

Articolo 10 Importo delle sanzioni per le violazioni di cui al Titolo IV

1. L'ente affidante, previa intesa con l'Osservatorio della Mobilità, può specificare nei contratti le sanzioni associate alle raccomandazioni di cui al Titolo IV che trovano concreta applicazione negli stessi contratti. La specificazione è effettuata coerentemente alle procedure di affidamento utilizzate.

Articolo 11 Disposizioni di carattere generale sull'importo delle sanzioni

1. Il costo dei servizi assunto quale base di calcolo per determinare l'importo delle sanzioni è convenzionalmente determinato come segue:
 - 12 €/km per i servizi ferroviari;
 - 8 €/km per i servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
 - 4 €/km per i servizi su strada (gomma).I valori sono riferiti al 2018 e aggiornati annualmente tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT). L'ente affidante, previa intesa con l'Osservatorio della Mobilità, può specificare nei contratti (ai fini del presente disciplinare) valori più aderenti al costo effettivo, al netto del costo di infrastruttura.
2. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 50% nel caso di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 35/2015.
3. L'importo delle sanzioni rimane invariato, indipendentemente dalla decadenza di benefici e dalle ulteriori sanzioni di natura amministrativa e penale che potrebbero derivare dalle violazioni commesse.

Articolo 12 Accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'Osservatorio della Mobilità comunica le violazioni all'ART-CAL, che procede al relativo accertamento, alla notifica della relativa contestazione e all'emissione dell'ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero ne dispone l'archiviazione.
2. Il relativo procedimento è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.